BANDO DI GARA

CIG n. Z18145D5F7

1. STAZIONE APPALTANTE: **I.R.C.A.C.** Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione , Via Ausonia n. 83 Palermo tel. 091 209111 - fax 091 513534 Indirizzo di posta elettronica: posta@ircac.it ; sito internet : www.ircac.it .

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio del ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, del DPR 5-10-2010 n. 207, della L.R. 03-08-2010 n. 16 e della L.R. 12-07-2011 n. 12.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. **Luogo di esecuzione**: Comune di Palermo

3.2. Descrizione: Lavori di adeguamento impianto elettrico e cabina elettrica degli Uffici sede I.R.C.A.C. in Palermo Via Ausonia n. 83 approvati con delibera n. 4376 del 28-01-2015.

3.3. Natura: Lavori – Impianti tecnologici.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, i lavori si intendono appartenenti alla **CAT: OG.11** .

3.4. **a Importo a base di gara:**

Importo lavori euro 103.778,22 (centotremilasettecentosettantotto,22 euro) soggetti a ribasso;

Importo per oneri di sicurezza euro 2.792,30 (duemilasettecentonovantadue,30 euro)

non soggetti a ribasso;

Somme a disposizione dell'Amministrazione: IVA ed eventuali altre imposte per euro 23.445,51 (euro ventitremilaquattrocentoquarantacinque,51).

3.4.b Importo complessivo euro 130.016,03 (centotrentamilasedici,03 euro).

3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.

4. **TERMINE DI ESECUZIONE**: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

5. **CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI**:

trattandosi di appalto di valore inferiore ad euro 150.000,00 non è dovuto nessun versamento.

6. **DOCUMENTAZIONE:** Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati grafici, l'elenco prezzi, l'analisi prezzi, il computo metrico estimativo, la relazione tecnica e di calcolo cabina MT/BT e relativo adeguamento nuova normativa (CEI 0-16), schema cabina e schemi quadri elettrici, facenti parte del progetto approvato con delibera n. 4376 del 28-01-2015, e lo schema di contratto sono visibili presso gli uffici dell'IRCAC, via Ausonia, 83 nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,30 .

   Il bando di gara, il disciplinare di gara e la documentazione tecnica sono altresì disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante www.ircac.it .

7. **TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**

7.1. Termine di ricezione dei plichi: a pena di esclusione, entro le ore **12,00** del 10 Agosto 2015 ;

7.2. Indirizzo: I.R.C.A.C. Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, Via Ausonia n. 83, CAP 90146.

7.3. **Modalità:** secondo quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 1;

7.4. **Apertura offerte**: Verrà data notizia alle imprese partecipanti del giorno di celebrazione della gara, che si terrà presso la sede dell'IRCAC, a mezzo del servizio postale; eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede il giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax e pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

8. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE**: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. **CAUZIONE**: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria redatta nei modi previsti dall'articolo 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.4 del bando.

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.), tenendo conto delle norme di cui al D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. Si applica la riduzione del 50% dell'importo della cauzione a favore delle imprese certificate, pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%. Per i concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, Codice; a tal fine, si precisa la documentazione ammessa a comprova:

- **l'originale** della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, **oppure**,
- **la fotocopia della certificazione stessa, autenticata ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 445/2000**;
- **la fotocopia o l'originale dell'attestazione SOA** da cui risulti il possesso di tale requisito che **non sia ancora scaduto o se scaduto che sia stato rinnovato; sulla fotocopia il legale rappresentante dovrà dichiarare e sottoscrivere la sua conformità all'originale. La fotocopia deve essere accompagnata da copia di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore** (art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000).

10. FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati con i fondi propri dell'IRCAC.

11. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** concorrenti di cui all'art. 34, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94, del D.P.R. n.207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 , nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 39, del medesimo D. L.vo. E'

ammessa la partecipazione delle imprese di cui all'art.34, comma 1 lettera f bis) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.

Ai sensi dell'art.36, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art.37, comma 7, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

I concorrenti devono possedere:

12.1. (*nel caso di concorrente in possesso dell'attestazione SOA):* attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa a categoria analoga o similare alla natura dei lavori da eseguire, indicata al punto 3.3) del bando di gara e di qualsiasi importo;

12.2. *(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA):*

a) per le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, l'iscrizione al rispettivo Albo Camerale per categoria analoga o similare alla natura dei lavori da eseguire da almeno 2 (due) anni;

b) per le imprese cooperative iscritte all'Albo Società Cooperative istituito presso il Ministero Attività Produttive (D.M. 23/6/04), l'iscrizione per categoria analoga o similare alla natura dei lavori da eseguire da almeno 2 (due) anni;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alla lett. a) e b), i requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 207/2010, riferiti a lavori di categoria analoga o similare a quella dei lavori da eseguire, sia pubblici sia privati, e in aggiunta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,

Industria, Artigianato ed Agricoltura, per categoria analoga o similare a quella dei lavori da eseguire.

I requisiti, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del DPR 207/2010, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal titolo III, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza sarà accertata secondo le disposizioni vigenti in materia.

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione .

14. AVVALIMENTO: ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà fare ricorso all'istituto dell'avvalimento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con le specificazioni di cui all'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

L'impresa ausiliaria, dovrà, inoltre produrre a pena di esclusione, la documentazione di cui ai punti 3) e 7) e la dichiarazione di cui al punto 6) del disciplinare di gara.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione, ai sensi dell'art.82 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando, da applicare uniformemente all'elenco prezzi posto a base di gara.

16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

17. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e che comunque si trovino in una di quelle situazioni ostative alla partecipazione previste dal presente bando e dalla vigente normativa;

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile; la documentazione prevista dal punto 3) del disciplinare di gara deve essere prodotta da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei d'imprese e, in caso di avvalimento, anche

dalle imprese ausiliarie. Per i consorzi la predetta documentazione dovrà essere prodotta dal consorzio stesso nonché dalla/e impresa/e individuata/e per l'esecuzione dei lavori.

c) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste dal presente bando e dal disciplinare di gara;

d) in caso di verifica delle eventuali offerte che appaiono anormalmente basse, come indicato all'art. 86 del D.L.vo 163/2006, si applicano gli articoli 87, 88 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e l'art. 121 del D.P.R. 207/2010;

e) nel caso di verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse, la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell'art. 88 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell'art.88 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.

f) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

g) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio;

h) l'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 123 del D.P.R. n.207/2010 e la garanzia di cui all'art.129 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e all'art.125 del D.P.R. n.207/2010 relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- danni di esecuzione (CAR): con un massimale pari ad €.130.000,00 (centotrentamila) e una estensione di garanzia di €. 200.000,00 (duecentomila) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
- responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con un massimale pari ad €. 500.000,00 (cinquecentomila).

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo schema di tipo 1.2) e 2.3) approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004, n. 123 (GURI n. 109 dell'11.5.2004 S.O.);

ii) la quota in aumento di cui all'art. 113, comma 1, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'art. 75, comma 2, del medesimo decreto o con fidejussione bancaria;

j) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163;

k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, i requisiti di cui al punto 12) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale;

m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

n) la contabilità dei lavori sarà effettuata:

- a misura: ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per la sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto);

le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste in contratto.

o) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste in contratto.

p) alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, l'aggiudicatario è obbligato ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi – indicando sempre il CIG -, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le somme relative all'appalto.

Il contratto verrà, altresì, risolto nell'ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

s) L'impresa aggiudicataria dovrà fornire la tracciabilità scritta e documentata di tutti quei materiali che, pur non riportando la marcatura CE, provengono da aziende o cave la cui attività viene svolta nel rispetto della legalità.

t) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui ai commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell'art. 5 del decreto legge 14.03.2005 n. 35 convertito con modifiche dalla Legge 14.05.2005 n. 80;

u) è esclusa la competenza arbitrale;

v) l'impresa aggiudicataria, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sui cantieri, dovrà comunicare all'Amministrazione i nominativi delle persone a tal fine prescelte; la Direzione Generale, ricevuta la precedente comunicazione, ne darà tempestiva notizia alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo.

Il personale addetto alla vigilanza nei cantieri dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che vi accedono siano stati a ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia alla Direzione Generale, che informerà immediatamente la Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo.

La violazione dell'obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza comporta la risoluzione del contratto con l'impresa appaltante.

w) Responsabile del procedimento: Avv. Salvatore Casamichele del Servizio Legale dell'IRCAC.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

19 . TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI:

Gli eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini indicati nella normativa vigente, esclusivamente presso la Direzione Generale dell'IRCAC.

Il Commissario Straordinario

(Avv. Antonio Carullo)

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. *Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte*

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in via Ausonia n. 83 – CAP 90146, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del suddetto plico entro le ore 12.00 del predetto termine perentorio, al medesimo Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima. Nel caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando quella designata capogruppo.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta Economica".**

Nella **"busta A - Documentazione"** devono essere contenuti, **a pena di esclusione,** i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale;

(nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA):

2) attestazione (o fotocopia , a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie, a pena di esclusione, sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di validità, degli stessi dove il legale rappresentante dovrà dichiarare e sottoscrivere la conformità all'originale), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

3) **documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva**, rilasciata, a pena di esclusione, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto 7.1) del bando di gara.

Non sono considerati validi ai fini della partecipazione alla gara, i certificati DURC rilasciati per stati di avanzamento lavori, stati finale e verifica di autocertificazioni. All'atto della presentazione del documento unico di regolarità contributiva al medesimo, ove lo stesso non riporti il motivo del rilascio, al medesimo dovrà essere allegata copia del modulo di attribuzione Codice Identificativo Pratica (C.I.P.), da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto.

In alternativa, può essere prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che attesti la regolarità contributiva dell'impresa;

E' consentita la dimostrazione del requisito della regolarità contributiva anche attraverso la produzione del D.U.R.C., rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto 7.1) del bando di gara, in originale ovvero in copia resa conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

4.a) dichiara, indicandole specificamente, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D. Lgs. n.163/06 e s.m. ed int. e precisamente:

lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011). L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero

in caso di revoca della condanna medesima. **Dichiara, altresì, tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione**;

lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell' Osservatorio**;**

lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante, né di avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta Stazione Appaltante;

lett. g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

lett. h) di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 38, nel casellario informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

lett. l): (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa):

□ allego certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

ovvero:

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

lett. m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14, comma 1, del D. Lgs n. 81/08 e s.m. ed integrazioni;

lett. m.bis) di non essere iscritto, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, nel casellario informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(nel caso in cui il concorrente sia stato vittima dei reati di concussione e/o estorsione,

barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa):

□ **lett. m.ter)** di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria per i quali, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;

ovvero:

□ **lett. m.ter.1)** di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione)del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, legge n.689/81(cause di esclusione della responsabilità);

(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa):

□ **lett. m.quater)** di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

□ **lett. m.quater.1)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

□ **lett. m.quater.2)** di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;

4.b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

4.c) indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e direttori tecnici (in caso di società in

nome collettivo) dei soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici (in caso di ogni altro tipo di società o consorzio).

(qualora il concorrente sia stato interessato, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa o ramo di essa):

4.d) indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede **dell'impresa cedente**, nonché i nominativi, le date e luoghi di nascita, di residenza del titolare e direttori tecnici in caso di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttore tecnici in caso di società in accomandita semplice,degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici in caso di ogni altro tipo di società o consorzio.

(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):

4.e) attesta di possedere requisiti di ordine generale di cui al D.P.R. 207/2010;

(nel caso di concorrente con sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea):

4.f) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. 207/2010, accertati, ai sensi dell'articolo 90 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio Paese;

4.g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

4.h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nei grafici di progetto;

4.i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

4.j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

4.k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163*;*

4.l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

4.m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

4.n) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

4.o) autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare il seguente numero di fax_____ per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui all'art.79 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163*;*

(nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163:

4.p) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

(nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito):

4.q) si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata capogruppo, specificando le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all'associazione ;

4.r) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)**;**

4.s) indica i mezzi di cui dispone per l'esecuzione dei lavori (art. 21 L.R. 20/99 e s.m.i.);

4.t) dichiara, con riferimento alla legge 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali di emersione ***ovvero*** di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso.

(*nel caso di caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico**, già costituito):*

5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero **atto costitutivo,** in copia conforme all'originale, del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

6) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12/03/1999 n.68, in originale o in copia conforme all'originale ovvero relativa dichiarazione sostitutiva;

Il concorrente compresi, in caso di consorzio, le imprese consorziate indicate quali esecutrici degli appalti, nonché i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'art.34, comma 1, lettere d) ed e) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, anche se non ancora costituiti, dovranno produrre unitamente alla superiore documentazione di gara **il "MODELLO GAP"** debitamente compilato da ciascun operatore economico partecipante alla gara.

AVVERTENZE:

A) Le dichiarazioni di cui ai superiori punti 4) e 6)**, a pena di esclusione,** devono essere tutte rese, sottoscritte e prodotte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni**, a pena di esclusione,** devono essere sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).

L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

B) Le dichiarazioni di cui al **punto 4.a) lettere b), c) ed m.ter), e 4.b)** devono essere rese, oltre che dal titolare anche dai direttori tecnici di impresa individuale, dai soci e direttori tecnici di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e direttore tecnici di società in accomandita semplice,dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e

dai direttori tecnici, di ogni altro tipo di società o consorzio, dell'impresa concorrente **Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.**

C) I suddetti soggetti, cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, devono rendere la dichiarazione di cui **al punto 4.a) lett. c)** e, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa può essere resa dal legale rappresentante in carica dell'impresa concorrente**. Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.** Qualora i suddetti soggetti, abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui alla citata lett. c), l'impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

D) I soggetti delle imprese cedenti che ricoprivano le cariche indicate al punto 4.e) sono considerati alla stregua dei soggetti cessati dalla carica e pertanto devono rendere le dichiarazione di cui al punto 4.a lettera c) e, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa può essere resa dal legale rappresentante in carica dell'impresa concorrente.

Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

E) Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4.a), 4.b), 4.d), 4.e) e 4.y) devono essere rese dai rappresentanti legali delle imprese indicate dai Consorzi quali esecutrici dei lavori **.**

Gli stessi rappresentanti legali dovranno produrre la documentazione di cui al punto 3) e sottoscrivere e produrre la dichiarazione al punto 6).

F)La documentazione di cui al/i superiore/i punto/i 5) e 8) (ove prevista) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

G) In caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) da costituirsi, ove richiesta, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal legale rappresentante dell'impresa designata capogruppo.

Nella **busta "B Offerta Economica "** deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione dell'offerta, espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull' importo complessivo a base d' asta, al netto degli oneri per la

sicurezza di cui al punto 3.4 del bando, da applicare uniformemente all'elenco prezzi posto a base d'asta.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4) del bando di gara per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni di cui al punto 4) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione di controllo e fatto salva l'ipotesi di cui al punto 4.a) lett.m.quater.1) e lett.m.quater.2) del presente disciplinare, in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

d) sorteggiare un numero non inferiore al 10 % del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, o siano iscritti da almeno due anni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura quali imprese artigiane o all'Albo Società Cooperative istituito presso il Ministero Attività Produttive (D.M. 23/6/04), quali imprese cooperative, ai sensi dell'art. 34, comma 1–quater, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163– tramite fax inviato al numero indicato al precedente punto 4.p) – viene richiesto di produrre entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi.

La documentazione da trasmettere è costituita:

1) da un **elenco dei lavori eseguiti dall'impresa** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, corredato dai relativi certificati di esecuzione lavori. I lavori devono appartenere alla natura indicata al punto 3.3) del bando.

Per i soggetti aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione del concorrente negli albi o liste ufficiali del Paese di residenza corrispondenti a quelli richiesti per la partecipazione alla presente gara alle imprese aventi sede in Italia;

2) da un **elenco di lavori della cui condotta è stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai relativi certificati di esecuzione lavori. I lavori devono appartenere alla natura indicata al punto 3.3) del bando.

L'elenco di cui al punto 2) deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare, tramite l'elenco di cui al punto 1), l'esecuzione diretta di lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3) del bando;

3) dal **certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese** dal quale si evinca che l'impresa è iscritta per categoria analoga o similare alla categoria di lavori da appaltare;

oppure:

4) dal **certificato attestante l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o, in caso di cooperative, all'Albo Società Cooperative istituito presso il Ministero Attività Produttive (D.M. 23/6/04), dal quale si evinca che l'impresa è iscritta per categoria analoga o similare alla categoria di lavori da appaltare, da almeno due anni rispetto al termine indicato al punto 7.1) del bando di gara.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

I certificati di cui ai superiori punti 1), 2), 3) e 4) devono essere prodotti in originale ovvero in copia conforme all'originale.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o in parte i suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della Stazione Appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere la dichiarazione che attesti le suddette condizioni.

La Commissione di Gara procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e di regolarità contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni e documentazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese

qualificate, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

La Commissione di Gara ove lo ritenga necessario, qualora sorgano dubbi sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 può, altresì, effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e sulle dichiarazioni di regolarità contributiva, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.

La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, che sarà comunicato alle imprese partecipanti, secondo le modalità indicate al punto 7) del bando di gara, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;

b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione probatoria della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella **busta A,** ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;

c) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti della regolarità contributiva.

La commissione di gara, procede, in seduta pubblica, **all'apertura delle buste "B- Offerta Economica"** e alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse, e quindi determina la graduatoria per l'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso di cui al punto 15) del bando di gara, prendendo in considerazione soltanto le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara.

E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora il numero di offerte ammesse è pari o superiore a dieci, la commissione di gara procede all'aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta di maggiore ribasso espressa con quattro cifre decimali, dopo l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Qualora il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile e si applicano l'art.86, comma 3, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e l'art. 121 del D.P.R. 207/2010.

Le giustificazioni di cui all'art. 87 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 da presentare per la verifica delle offerte che appaiano anormalmente basse, dovranno essere prodotte per iscritto, a pena di esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante e dovranno riguardare le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara.

Le suddette giustificazioni saranno esaminate, dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo classificato, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.

Qualora i concorrenti risultati primo e secondo classificato, non abbiano prodotto in sede di gara la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti speciali e non siano risultati fra le imprese sorteggiate, la commissione di gara, disporrà la richiesta alle imprese della relativa documentazione probatoria.

Successivamente all'esito della suddetta verifica, la Commissione di gara provvederà a proclamare l'aggiudicazione provvisoria.

In caso di ribassi uguali, ai soli fini di cui al punto 17.u) del bando di gara, si procederà a sorteggiare le imprese fino al quinto migliore offerente.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della Commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al decorrere dei termini indicati dall' art. 11, comma 10 del . D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.

Palermo, lì

Il Commissario Straordinario

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno _____ , il giorno _____ del mese di _____ in Palermo, nella sede dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione sita in questa Via Ausonia n, 83 , con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

L'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione – IRCAC, con sede in Palermo, Via Ausonia n. 83, ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con legge regionale 7 Febbraio 1963 n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____ nato a _____ il _____ , domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, in appresso, per brevità, "IRCAC", o "Istituto", o "Stazione appaltante", o "committente" da una parte,

E

l'impresa _____ , con sede legale in _____ Via _____ , società iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, numero REA: _____ rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ , domiciliato per la carica presso la sede della predetta Azienda, nella sua qualità di _____ , autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie con _____, che viene allegata alla presente segnata di lettera "A", d'ora in appresso per brevità "impresa" o "appaltatore",

dall'altra parte

PREMESSO

- che con delibera commissariale n. ____ del _____ approvata dall'organo tutorio, l'I.R.C.A.C. ha indetto una gara con procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione ed esecuzione del progetto per l'adeguamento dell'impianto elettrico e della cabina elettrica dell'IRCAC;
- che si è proceduto alla celebrazione della gara d'appalto dalla quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'impresa _____ come risulta dal verbale di gara redatto in data _____ dal _____ ;
- che con delibera commissariale n. _____ del _____ divenuta esecutiva a seguito della nota di approvazione dell'Organo Tutorio n._____ del_____, l'appalto dei lavori è stato definitivamente affidato all' impresa _____;

- che al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale l'impresa _____ ha prodotto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato, nonchè reso la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28-12-2000 n. 445.

Premesso quanto sopra, trattandosi di contratto di valore inferiore ad € 150.000,00 per cui non è richiesto, giusta previsione di cui all'art. 83 lett. e) D.lgs 159/2011, il certificato antimafia,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- Articolo 1 **-**

Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione ed esecuzione del progetto di adeguamento dell'impianto elettrico e della cabina elettrica dell'IRCAC allegato al presente contratto.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e negli elaborati tecnici dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte cui l'appaltatore deve conformarsi con la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

- Articolo 2-

Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale dell'appalto è definito come segue:

a) Importo esecuzione lavori	€.
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza	€. 2.792,30
IMPORTO TOTALE	€.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti a ribasso.

- Articolo 3 –

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del codice dei contratti.

2. L’importo contrattuale come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modificazione.

3. Ai sensi del regolamento approvato con DPR n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG.11».

- Art. 4 –

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, delle previsioni d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trova applicazione la disciplina del codice civile.

- Art. 5 –

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) tutti gli elaborati grafici, tecnici e di calcolo del progetto approvato con delibera n. 4376 del 28-01-2015 richiamati nel bando;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2 del Codice dei contratti;

d) il cronoprogramma.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;

d) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222;

e) il d.lgs. n. 81/2008;

f) il d.lgs. n. 152/2008;

g) il d.lgs. n. 106/2009;

h) il d.lgs. n. 53/2010;

i) la L.R. Sicilia 03-8-2010 n. 16;

l) la L.R. Sicilia 12-7-2011 n. 12.

- Art. 6 –

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

- Art. 7 –

Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio di ogni diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

- Art. 8 –

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

- Art. 9 –

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate negli atti ed elaborati grafici e tecnici.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

- Art. 10 –

Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, così come integrato e modificato dal d.lgs. 106/2009, il committente consegna all'appaltatore copia del Documento di Valutazione dei Rischi, integrato dalla valutazione dei rischi da interferenze e delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo tale rischio.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la stazione appaltante, in osservanza alle disposizione introdotte dall'art. 16 bis comma 10 della legge 28-01-2009 n. 2 di conversione del decreto-legge 29-11-2008 n. 185 (cosiddetto decreto "anticrisi") si riserva di richiedere d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) prima del verbale di consegna dei lavori ed in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo.

- Art. 11 –

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 14 e 15, il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 30 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 158 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d'appalto.

- Art. 12 –

Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 11, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 11.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 20 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 7 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 5 giorni e a 2 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 11, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

- Art. 13 –

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione

oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16.

- Art. 14 –

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

- Art. 15 –

Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale di €. _____ , corrispondente a euro _____ .

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18 in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

- Art. 16 –

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei

lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’appaltatore ed accettato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

- Art. 17 –

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente contratto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo dell'Assessorato Regionale al Lavoro o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 12, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 13, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né per l'eventuale deroga alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo che segue.

- Art. 18 –

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

- Art. 19 –

Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente ordinativo di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 20. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

- Art. 20 –

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12

marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

- Art. 21 –

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali.

- Art. 22 –

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

- Art. 23 –

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

- Articolo 24 -

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori.

1. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la misurazione effettuata, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

- Art. 25 –

Cauzione

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria di euro 2.600,32, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

2. La cauzione di cui al comma 1 può essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la banca cassiere dell'IRCAC, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

- Art. 26 –

Garanzia fideiussoria - cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

- Art. 27 –

Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione di cui all'articolo 25 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 26 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni

appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;

b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

- Art. 28 –

Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura

assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 130.000,00 ,

partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00 ,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 ,

partita 4) estensione garanzia per danni a opere ed impianti limitrofi: euro 200.000,00.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 .

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del regolamento generale le garanzie sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

- Articolo 29 -

Risoluzione controversie - Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale

della transazione ecceda la somma di 50.000 euro, è necessario il parere del dirigente competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

- Art. 30 –

Foro competente

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria del foro di Palermo.

2. Rimane esclusa ogni competenza arbitrale.

- Art. 31 –

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso

di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore devono provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

- Art. 32 –

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni o ai piani di sicurezza di cui al presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, fino al 5° migliore offerente, alle medesime condizioni economiche poste con l'originario aggiudicatario; in mancanza di altro operatore disposto a subentrare al contratto, la Stazione appaltante procederà ad una nuova gara pubblica per aggiudicare la restante parte dei lavori non eseguiti.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

- Art. 33 –

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.

- Art. 34 -

Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

- Art. 35 –

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini contrattualmente previsti.

- Articolo 36 –

Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni al criterio «incident and
injury free».
6. I lavori vengono affidati dal committente all'impresa appaltatrice per il loro svolgimento in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale dell'appaltatore.

- Articolo 37 –

Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

- Articolo 38 –

Piano di sicurezza sostitutivo

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 222 del 2003. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza o messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

- Articolo 39 -

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui

all’articolo 5 del D.P.R. n. 222 del 2003, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell’articolo 42.

- Articolo 40 –

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto n. 494 del 1996.

- Articolo 41 –

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- Articolo 42 –

Oneri ed obblighi generali a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal contratto, dagli elaborati tecnici o dal progetto approvato con delibera n. 4376 del 28-01-2015. In ogni caso l’appaltatore non deve dare

corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento

per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, Comune, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

- Articolo 43 –

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

- Articolo 44 –

Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 ovvero ai sensi della legislazione di settore.
2. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
3. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- Articolo 45 –

Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

- Articolo 46 –

Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

- Articolo 47–

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese inerenti il presente contratto, redatto in cinque originali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

LA STAZIONE APPALTANTE L'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

- art. 10 Consegna e inizio dei lavori;
- art. 11 Termini per l'ultimazione dei lavori;
- art. 12 Proroghe;

- art. 13 Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori;
- art. 14 Sospensioni ordinate dal R.U.P. ;
- art. 17 Inderogabilità dei termini d'esecuzione;
- art. 18 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini;
- art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto;
- art. 22 Ritardi nel pagamento della rata di saldo;
- art. 29 Risoluzione controversie – accordo bonario;
- art. 30 Foro competente;
- art. 32 Risoluzione del contratto.

LA STAZIONE APPALTANTE L'APPALTATORE